

PROTOCOLLO D'INTESA QUADRO
In materia di filiera AGROALIMENTARE e SANITA' ANIMALE

Tra

l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati", in appresso denominato **ARSIAM**, con sede in Via Giambattista Vico n. 4, 86100 Campobasso - Codice Fiscale 01541820708 - nella persona del Direttore Generale Dott. Emidio MASTRONARDI, nato in Agnone (IS) il 23 marzo 1952, competente alla stipula dei contratti per conto dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 23 novembre 2004, n. 27 e residente per la carica a Campobasso in Via Giambattista Vico n. 4;

e

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" codice fiscale n.80006470670, definito in seguito "**IZS A&M**", con sede in Teramo, Via Campo Boario, rappresentato dal Direttore, Prof. Vincenzo CAPORALE, nato a Teramo il 23/10/1946, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'IZS A&M;

Premesso

1. che l'ARSIAM è stata istituita dalla regione MOLISE con legge regionale n°27 del 23 novembre 2004 ed è organismo tecnico strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale, contabile e finanziaria;
2. che l'ARSIAM, nel quadro della politica agricola comunitaria e nazionale, svolge le proprie funzioni ed attribuzioni secondo gli indirizzi del Consiglio regionale ed in conformità alle direttive della Giunta regionale e dell'assessore regionale all'Agricoltura, foreste e pesca produttiva, anche in collaborazione con le Province, i Comuni, le Comunità montane e le organizzazioni e le associazioni di settore;
3. Che l'ARSIAM persegue le seguenti finalità istituzionali:
 - a. ammodernamento, potenziamento, specializzazione e sviluppo razionale delle imprese agricole;
 - b. predisposizione ed esecuzione di piani e programmi operativi di interesse agricolo riguardanti il miglioramento delle strutture fondiari ed agrarie approvati dalla Regione;
 - c. prestazione, su richiesta, di consulenza ed assistenza in materia agricola alle Comunità montane, agli enti territoriali locali e ad altri enti pubblici del settore;
 - d. orientamento produttivo alle imprese agricole singole od associate per la migliore conduzione e gestione delle aziende o dei fondi;
 - e. elaborazione e ~~collaborazione esecutiva di progetti di~~ miglioramento fondiario ed agrario, su richiesta dei produttori agricoli singoli od associati;
 - f. **promozione e diffusione della moderna cultura d'impresa, funzionale alla costituzione di competitive aziende agricole e zootecniche nelle forme singole od associate;**
 - g. promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell'innovazione tecnologica nel settore agricolo, zootecnico, agro-alimentare, agro-industriale, agro-forestale e pesca produttiva;
 - h. consulenza ed assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti agricoli e introduzione di innovazioni tecnico-produttive finalizzate alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico ed alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;
 - i. attività di supporto allo sviluppo dell'associazionismo;
 - j. riordino, ricomposizione ed ampliamento fondiario.
4. che ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 giugno 1970, n. 503 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (**IZS A&M**) è Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Sanità che ne impartisce anche le direttive e ne coordina il funzionamento attraverso le Regioni; che ai sensi del l'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (che affida 'alla legge regionale il compito di individuare "le relative strutture multizonali" e di - regolarne il funzionamento), l'IZS A&M è parte del Servizio Sanitario Nazionale ed è a prevalente

mta
↓

finanziamento pubblico,

5. che l'IZS A&M - ha come funzione l'offerta al mercato nazionale, europeo ed internazionale di servizi ad alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza e innovazione nel campo della Sanità pubblica veterinaria e della tutela dell'ambiente, per la salvaguardia della salute degli animali e dell'uomo
6. che i principali compiti ad esso attribuiti dalle leggi nazionali sono:
 - la ricerca sperimentale sulla eziologia e la patogenesi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
 - il servizio diagnostico delle malattie animali e delle zoonosi;
 - il servizio di laboratorio per le ricerche microbiologiche e chimiche sugli alimenti di origine animale, destinati all'uomo ed agli animali;
 - la sorveglianza epidemiologica sullo stato sanitario delle popolazioni animali, sull'igiene delle produzioni zootecniche e sui prodotti di origine animale;
 - il servizio di consulenza e di assistenza agli allevatori per l'eradicazione delle malattie infettive e per lo sviluppo ed il miglioramento delle produzioni zootecniche;
 - la formazione di personale specializzato in zooprofilassi, di veterinari ed altri operatori;
 - la cooperazione tecnico-scientifica con altre istituzioni veterinarie nazionali ed internazionali.
7. che sono inoltre, ai sensi della legge regionale Molise n. 1/1979, allo stesso devolute, senza la possibilità di poter richiedere alcun pagamento, neppure a titolo di rimborso spese, fra l'altro, le seguenti attribuzioni:
 - informazione ed educazione sanitaria dei consumatori sui prodotti di origine animale;
 - aggiornamento e qualificazione professionale dei tecnici adibiti alle attività inerenti la zoonosi e la zoeconomia anche in attuazione di regolamenti e direttive comunitarie debitamente recepite;
 - cooperazione tecnico scientifica con enti ed istituti operanti nel campo della zootecnia;
 - servizi di consulenza ed assistenza tecnica nei campi della sanità pubblica veterinaria agli operatori, agli Enti, alle organizzazioni professionali, alle cooperative e servizi zooprofilattici, zoeconomici, di sanità pubblica e della pesca operanti in ambito regionale;
 - produzione di prodotti biologici occorrenti all'esercizio della polizia veterinaria e per attuare i piani di risanamento ed il miglioramento delle produzioni zootecniche;
 - formulazione di proposte di piani di miglioramento ed incremento zootecnico e dell'allevamento, nonché d'intervento sulle strutture, anche in attuazione di direttive e regolamenti nazionali e comunitari con suggerimento delle norme per l'erogazione di contributi e di incentivi;

L'istituto esprime pareri in ordine ai problemi inerenti ai servizi zooprofilattici, zoeconomici e sanitari, regionali e locali.

L'istituto Zooprofilattico svolge, altresì, qualsiasi altro compito che gli venga affidato dalle Regioni interessate.

considerato inoltre che

alla luce di quanto ampiamente riferito in ordine alle finalità perseguite dalle Parti, è opportuno elaborare un programma d'intenti comune, per perseguire i reciproci obiettivi in materia di Innovazione, trasferimento tecnologico e diffusione di buone prassi, nell'ambito delle filiere produttive del settore agro alimentare.

tanto premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 (Finalità)

L'ARSIAM e l'IZS A&M concordano di collaborare per integrare le rispettive esperienze in materia di filiere produttive agroalimentari di qualità in modo da consentire lo sviluppo di iniziative di reciproco interesse nel settore, tra cui la partecipazione congiunta a progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico.

Art 2
(Relazioni)

Per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo l'ARSIAM affida il compito di mantenere le relazioni tecniche ai rispettivi Direttori che possono delegare tale funzione a dipendenti dei rispettivi Enti, ove lo ritengano opportuno.

Le parti potranno eventualmente costituire un apposito Comitato Tecnico operativo paritetico composto di quattro membri i quali eleggeranno nel corso della prima riunione un Presidente scelto tra i membri medesimi.

Art. 3
(Attività)

Le attività, oggetto del presente accordo, riguardano la predisposizione congiunta di progetti di ricerca, trasferimento tecnologico e diffusione di buone prassi in materia di filiere produttive di qualità per il settore Agroalimentare, con particolare riguardo alle tematiche relative alla salubrità dei prodotti alimentari, alla salvaguardia della salute dei consumatori, alla promozione della Qualità d'origine attraverso la creazione di marchi di qualità ed alla crescita professionale e culturale degli addetti del settore agrozootecnico.

Art. 4
(Modalità attuative)

Gli allegati tecnici definiscono le modalità di attuazione dei progetti previsti al precedente articolo 3. Gli allegati saranno in ogni caso formulati secondo quanto stabilito nella presente protocollo di intesa quadro.

Art. 5
(Modalità operative)

La sottoscrizione del presente protocollo non comporta per le Parti alcun obbligo di esclusività di collaborazione sulle materie oggetto dello stesso od onere finanziario. L'attuazione di ulteriori attività è rimessa a successive specifiche lettere di incarico, che saranno formalizzate, secondo competenza e con relativa copertura finanziaria allo scopo reperia.

Le parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie strutture, i propri strumenti e il proprio personale.

Ogni onere e responsabilità relativi resterà ad esclusivo carico della parte che dovrà in particolare assicurare al personale ogni trattamento retributivo, previdenziale ed assistenziale nonché le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, previsto dalla normativa vigente.

Art. 6
(Proprietà industriali)

La proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente accordo viene riservata alle parti, in misura egualitaria, fatti salvi i diritti morali d'autore o d'inventore, ai sensi delle vigenti leggi. Resta fermo che la materia oggetto del presente articolo sarà di volta in volta espressamente regolata.

Art. 7
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Le parti potranno liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, i risultati delle attività di ricerca.

Si conviene espressamente che tutte le iniziative pubbliche (depliant ed altre attività di diffusione) volte ad illustrare e divulgare le iniziative oggetto della presente convenzione siano presentate congiuntamente dall'ARSIAM e dall'IZS A&M. Ugualmente tutte le pubblicazioni scientifiche effettuate con i dati originati dal lavoro previsto nella presente Convenzione siano concordate ed autorizzate preventivamente tra i due Enti.

Art. 8

(Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa, di durata di anni 5 (cinque), entra in vigore al momento della firma ed è tacitamente rinnovato per i successivi anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte all'altra entro due mesi dalla scadenza.

Art. 9

(Segretezza)

Le parti, nel periodo di vigenza dell'accordo, sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente accordo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati.

Art. 10

(Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la controversia sorta in relazione al presente accordo verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell' art. 806 e ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà sede a Teramo. Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Teramo.

Per le controversie non risolte amichevolmente il foro competente sarà quello di Teramo.

Art. 11

(Registrazione e spese)

La presente convenzione, redatta come scrittura privata, potrà essere registrata a richiesta delle parti in caso d'uso. In tale ipotesi saranno a carico del richiedente tutte le spese relative e conseguenti la presente convenzione, nonché quelle di bollo, copia, le imposte, le tasse ed i diritti previsti dalle vigenti leggi.

Tutti i dati inerenti al presente contratto saranno trattati nel rispetto della Legge n. 675 del 31.12.96.

Il presente atto, composto da quattro pagine e redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto.

TERAMO il

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise
"G. Caporale"**

Il Direttore

Prof. Vincenzo CAPOALE



**Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise
"G. Sedati"**

Il Direttore Generale

Dott. Egidio MASTRONARDI

